



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



SETTORE 3
Ufficio Politiche di Sviluppo Turistico

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Approvazione Deliberazione di C.C. n. 29 del 20 maggio 2010
Modificato con Deliberazioni del Commissario Straordinario
n. 47 del 24 marzo 2011 e n. 91 del 28 aprile 2011

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 - DEFINIZIONI 3	
SEZIONE 2: CANTIERI	3
art. 3 - GENERALITA'.....	3
art. 4 - ORARI E LIMITI MASSIMI 4	
art. 5 - CASI PARTICOLARI 5	
art. 6 - PROCEDURE 6	
SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE	6
art. 7 - ATTIVITÀ AGRICOLE.....	6
SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	7
art. 8 - DEFINIZIONI.....	7
art. 9 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI 7	
art. 10 - PROCEDURE 8	
SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE	9
ART. 11 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE.....	9
SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI	9
art. 12 - MISURE E CONTROLLI.....	9
Art. 13 - SANZIONI 10	
Allegato 1.....	11
Allegato 2 12	
Allegato 3 13	
Allegato 4 14	
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI - TABELLE DI RIFERIMENTO:	
limiti orari e sonori 15	
TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95. 15	
TABELLA 2 16	

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/02 n° 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio approvata con delibera di C.C. n.19 del 14.04.2010 per lo svolgimento di attività rumorose temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del C.P.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.
2. PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;
3. PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio.

SEZIONE 2: CANTIERI

ART. 3 - GENERALITA'

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
 2. In attesa* delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.
- *gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

ART. 4 - ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi e, nella zona turistica, con divieto, nel periodo estivo, anche nei fine settimana (venerdì pomeriggio, sabato e domenica), con la seguente articolazione territoriale e periodale:

Periodo invernale (1 ottobre – 31 maggio)

α) area turistica¹: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30
area urbana²: dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Periodo estivo (1 giugno – 30 settembre)

α) area turistica: dal lunedì al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30

il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

β) area urbana: dalle ore 8,00 alle ore 13,00, e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, con l'unica eccezione, nel periodo 1 giugno-30 settembre, delle aree turistiche. Nel suddetto periodo, in dette aree sono vietati i lavori di demolizione ed escavazione ed i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi potranno essere svolti solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

3. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, riferito ad un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

4. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

5. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (ad es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.

6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse .

1 Area turistica: si intende quella compresa tra la spiaggia e le seguenti vie (compresi ambo i lati delle stesse): via Germania, via Francia, corso Italia, via Del Prete e le relative trasversali, via Ferrara, via Trento e le relative trasversali, via Fiume, via Pascoli, via Milazzo, via Mancini, via dott.Ferri, via Petrarca, via Comandini, via Caduti del Mare, via Caboto, via Machiavelli, via Lungotavollo, via del Porto, via Verdi, via Rasi Spinelli, via Carducci e relative trasversali, piazza delle Nazioni.

2 Area urbana: la restante parte del territorio comunale.

7. Nelle aree facenti parte delle “aree particolarmente protette” di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 (Classe I della classificazione acustica comunale) ed in particolare nelle aree di ospedali, case di cura e strutture di ricovero, il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è $L_{Aeq}=65$ dB (A), con tempo di misura (TM) 10 minuti. Tale limite va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

ART. 5 - CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.

Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari, autostradali e stradali, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno. Limitatamente al periodo estivo, nelle aree turistiche, le autorizzazioni rilasciate in deroga dovranno essere contenute nei seguenti limiti orari: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Sempre in dette aree i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi quali materiali demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, potranno essere svolti esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente comma.

ART. 6 - PROCEDURE

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico attività produttive almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'allegato 1. In questo caso lo sportello unico attività produttive provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

2. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico attività produttive, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico attività produttive, entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di ARPA.

4. Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione. E' fatto divieto dare inizio

alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 7 - ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
2. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

ART. 8 - DEFINIZIONI

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

ART. 9 - CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. *Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.*
 2. *Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.*
 3. *Lo svolgimento delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino o possano comportare una deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio deve essere previamente ed espressamente autorizzata.*
 4. *L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.*
 5. *Alle attività e manifestazioni di cui all'articolo 8 non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa vigente.*
 6. *In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{slow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.*
 7. *Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM-14/11/97.*
- > ART. 9 abrogato e così modificato con Delibere del Commissario Straordinario n. 47 del 24/03/2011 e n. 91 del 28/04/2011**

ART. 10 - PROCEDURE

1. Secondo quanto disposto dalla DGR n.45 del 2002, le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 o 2 allegate possono richiedere al S.U.A.P. autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal S.U.A.P. entro 15 giorni dalla acquisizione del relativo parere dell'ARPA. L'autorizzazione – o il provvedimento di motivato diniego - è inviata al richiedente, all'ARPA, alla P.M.

2. L'autorizzazione non sostituisce, né comprende, altre e diverse autorizzazioni amministrative che risultino necessarie per lo svolgimento della medesima attività sulla base di altre norme di Legge o di Regolamento (es. licenza ai sensi del TULPS e della Legislazione regionale di attuazione), il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento della prima.

3. L'autorizzazione contiene tutti i parametri che il richiedente deve rispettare nello svolgimento dell'attività autorizzata e può altresì contenere prescrizioni tecniche riguardanti le cautele per il contenimento dei rumori e gli eventuali interventi di bonifica, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

4. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dello sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) e deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine massimo di 15 giorni dalla acquisizione del relativo parere dell'ARPA.

5. Copia dell'autorizzazione e dei relativi elaborati tecnici deve essere tenuta a disposizione del personale addetto ai controlli nel luogo dove viene esercitata l'attività.

6. Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che rientrino negli orari e i valori limite indicati nell'art. 9 del presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione da richiedere al S.U.A.P. almeno 30 giorni prima dell'inizio, come da Allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

La relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali.”

> **ART. 10 abrogato e così modificato con Delibere del Commissario Straordinario n. 47 del 24/03/2011 e n. 91 del 28/04/2011**

SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

ART. 11 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3. Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo = 3 min.;
ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - MISURE E CONTROLLI

1. I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) Laeq, come definito dal D.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) = 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.

b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

ART. 13 - SANZIONI

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale quando i fatti costituiscono reato, la violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15.

La violazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento può inoltre comportare l'adozione di provvedimenti di riesame delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento dell'autorizzazione in deroga, nonché l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla relativa normativa di settore.

Art. 14 - RAPPORTI CON ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI e DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti del Comune di Cattolica riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

MODULISTICA

Allegato 1

Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Io sottoscritto; nato a.....; il
.....; residente a:; in via:..... n:.....;
in qualità didella ditta Sede
legale in:.....; Via :.....; Iscrizione alla CCIAA:
.....; C.F. o P.IVA:;
per l'attivazione di un cantiere:
• edile, stradale o assimilabile
• per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa)_____ al (gg/mm/aa)_____;

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.
A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art.4 del presente Regolamento.
Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:
.. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli
spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
.. ogni altra informazione ritenuta utile.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.**

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 2

Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Io sottoscritto; nato a.....; il
.....; residente a:; in via:..... n:.....;
in qualità didella ditta Sede
legale in:.....; Via :.....; Iscrizione alla CCIAA:
.....; C.F. o P.IVA:;
per l'attivazione di un cantiere edile:
○ edile, stradale o assimilabile
per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in Via ._____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa)_____ al (gg/mm/aa)_____;

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite di cui all'art.4 del presente Regolamento per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica¹ redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
eventuale previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00..

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 3

Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

1 _____ quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario (vedi art. 6)

Io sottoscritto; nato a.....; il
.....; residente a:; in via:..... n:.....;
in qualità didella ditta Sede
legale in:.....; Via :.....; Iscrizione alla CCIAA:
.....; C.F. o P.IVA:;
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo con sede in Via
....., n:.....;
per il periodo dal (gg/mm/aa)al (gg/mm/aa);
con il seguente orario: dalle alle

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art.10 della L.R.15/2001.
A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art.9 del presente regolamento
Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:
– planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli
spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
ogni altra informazione ritenuta utile.
Documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.**

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica
non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Allegato 4

Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Io sottoscritto; nato a.....; il
.....; residente a:; in via:..... n:.....;
in qualità didella ditta Sede
legale in:.....; Via :.....; Iscrizione alla CCIAA:
.....; C.F. o P.IVA:;
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo con sede in Via
....., n:.....; per il periodo dal (gg/mm/aa)al
(gg/mm/aa); con il seguente orario: dalle alle

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite di cui all'art.9 del Regolamento Comunale per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- eventuale previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI - TABELLE DI RIFERIMENTO: limiti orari e sonori

I valori di LAeq di cui alle tabelle 1 e 2 seguenti non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.

TABELLA 1

SITO	Affluenza	N.ro max di giorni/anno	Durata	Limite LASmax per il pubblico	Limite in facciata Laslow(dB)	Limite in facciata Laeq(dB)	Limite orario
Individuazi	Afflusso atteso persone	5	=	108	75	70	24.00
	Afflusso atteso > 300 persone	=	4h	108	70	65	23.30(1) 00.30(2)

Note (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Ca t.	Tipologia di manifestazione	Affluss o atteso	Durat a	N.max di gg./anno per sito	Limit e in faccia ta LAeq	Limit e in faccia ta LAslo w	Limite in orario	Limite in facciata LAS max
1	Concerti all'aperto	> 1.000	4h	3 (non consecuti vi)	95	100	23.00	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1.000	4h	10	70	75	23.00	108
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecuti vi)	85	90	23.00	108
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	4h	16 (non consecuti vi)	70	75	23.30	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30	108